

COMUNE DI MARINO



Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art.1 commi 816-836)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Articolo 2- Definizioni e disposizioni generali
Articolo 3- Presupposto del canone
Articolo 4 – Concessioni ed autorizzazioni
Articolo 5- Norme di riferimento Piano Generale degli Impianti
Articolo 6- Procedimento amministrativo. Domanda
Articolo 7- Rilascio della concessione o autorizzazione
Articolo 8- Contenuto del provvedimento
Articolo 9- Principali obblighi del concessionario
Articolo 10- Modifica o revoca. Rinuncia
Articolo 11- Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
Articolo 12- Altre cause di decadenza ed estinzione della concessione
Articolo 13- Rimozione occupazioni abusive ed esposizioni abusive
Articolo 14- Titolarità della concessione e subentro
Articolo 15- Rinnovo e proroga
Articolo 16- Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni
Articolo 17- Oggetto del canone
Articolo 18- Ambito di applicazione del canone
Articolo 19- Soggetto passivo
Articolo 20- Soggetto attivo
Articolo 21- Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
Articolo 22- Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
Articolo 23- Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
Articolo 24- Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Articolo 25- Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità
Articolo 26- Riduzioni e maggiorazioni
Articolo 27- Esenzioni
Articolo 28- Commisurazione del canone per occupazioni particolari
Articolo 29- Modalità e termini per il versamento del canone
Articolo 30- Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
Articolo 31- Maggiorazioni ed indennità
Articolo 32- Rateazioni
Articolo 33- Riscossione coattiva
Articolo 34- Rimborsi
Articolo 35- Aree mercatali e posteggi situati fuori mercato
Articolo 36- Gestione del servizio
Articolo 37- Canone sul servizio affissioni
Articolo 38- Tariffe e maggiorazioni
Articolo 39- Riduzione del canone
Articolo 40- Esenzioni dal canone
Articolo 41- Modalità per il servizio affissioni
Articolo 42 – Vigilanza sanzioni amministrative
Articolo 43- Passi carrabili ed accessi a raso
Articolo 44- Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
Articolo 45- Occupazioni dello spettacolo viaggiante
Articolo 46- Attività artistiche di strada
Articolo 47- Operatori del proprio ingegno
Articolo 48 – Attività edile
Articolo 49- Occupazioni per lavori di pubblica utilità ed urgenza
Articolo 50- Attività di propaganda elettorale
Articolo 51- Occupazione con elementi di arredo
Articolo 52- Esposizione merci fuori negozio
Articolo 53- Occupazioni con dehors, tavolini e sedie
Articolo 54- Occupazioni per traslochi
Articolo 55- Manifestazioni ed eventi
Articolo 56- Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta fondi ed a scopo di beneficenza
Articolo 57- Occupazioni per comizi e raccolta firme
Articolo 58- Processioni sfilate cortei storici manifestazioni sportive
Articolo 59- Attività cinematografiche, televisive e fotografiche
Articolo 60- Occupazioni di altra natura
Articolo 61- Quadro normativo di riferimento
Articolo 62- Ambito di applicazione
Articolo 63- Zonizzazione territoriale
Articolo 64 - Definizione di centro abitato
Articolo 65 – Classificazione delle strade
Articolo 66 – Installazione dell'impianto pubblicitario - tipologie e formati ammessi
Articolo 67 - Tipologie di impianti pubblicitari

Articolo 68 - Caratteristiche tecnico-esecutive, limitazioni e divieti
Articolo 69 - Norme per l'illuminazione
Articolo 70 - Collocazione dei mezzi pubblicitari
Articolo 71 – Limitazioni
Articolo 72 - Collocazione Vietata
Articolo 73 - Collocazione entro il centro storico
Articolo 74 – Collocazione entro il centro abitato
Articolo 75 - Collocazione fuori centro abitato
Articolo 76 - Progettazione della pubblicità per ambiti territoriali
Articolo 77 - Titoli abilitativi - procedure - documenti richiesti - validità dell'autorizzazione
Articolo 78 - Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione
Articolo 79 – Compilazione pratica SUAP
Articolo 80 – Documentazione richiesta
Articolo 81 – Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 82 - Durata dell'autorizzazione
Articolo 83 - Titolarità e Subentro nelle Autorizzazioni
Articolo 84 - Installazione del mezzo pubblicitario
Articolo 85 - Rinnovo dell'autorizzazione
Articolo 86 – Decadenza
Articolo 87 - Revoca dell'Autorizzazione
Articolo 88 - Interventi di sostituzione e modifica
Articolo 89 - Decadenza ed estinzione dell'Autorizzazione
Articolo 90 - Casi particolari
Articolo 91 - Spostamento e/o trasferimento degli impianti pubblicitari
Articolo 92 - Rimozione della pubblicità
Articolo 93 - Responsabilità del titolare
Articolo 94 - Sicurezza delle installazioni
Articolo 95 - Divieti, limiti e imposizioni
Articolo 96 - Tariffe e modalità di applicazione del canone
Articolo 97 - Pubbliche affissioni
Articolo 98 - Vigilanza
Articolo 99 - Pubblicità abusiva e difforme
Articolo 100 - Interventi in caso di Pubblicità abusiva
Articolo 101 - Sanzioni
Articolo 102 - Reclami e segnalazioni
Articolo 103 - Norma transitoria

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Marino del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, di seguito "il canone" e successive modificazioni ed integrazioni e regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge ossia per atto pubblico o privato o per usucapione ventennale la servitù di pubblico passaggio e di ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico .
3. Ai sensi del comma 816 dell'art. 1 della L. 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE CONCESSIONARIO NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
6. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune, le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nonché le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio costituite nei modi e termini di legge, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b)

concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c)

canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione;

d)

base ariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione il suolo pubblico deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento per le particolari tipologie di occupazione o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, previo versamento dei diritti di istruttoria, ove dovuti, che dovranno essere versati per ogni singola occupazione di suolo pubblico richiesta.

9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a)

'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b)

a diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Concessioni ed autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione

da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da un'autorizzazione del Comune (o nulla osta dell'Ente Proprietario fuori dai centri abitati su strade provinciali o di altri enti).

3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta dell'Ente Proprietario fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).

4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

6. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della comunicazione o segnalazione d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al vigente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 5

Norme di riferimento Piano Generale degli Impianti

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale e il numero massimo di impianti o relativa superficie.

2. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada.

Articolo 6

Procedimento amministrativo. Domanda.

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello/ufficio indicato per ciascun procedimento. La domanda, deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione, alla domanda dovrà essere allegata:

- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- Documentazione fotografica.

4. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.

5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica. Si rinvia a quanto disposto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento, emanato in osservanza di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o superficie dell'occupazione e per ottenere una proroga di occupazioni preesistenti.

9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve chiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 7

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nei seguenti casi:
 - a)

'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) all'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
4. La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà avere le seguenti caratteristiche: a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 del codice civile; b) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del codice civile; c) Il pagamento al Comune garantito dovrà avvenire a semplice richiesta scritta del Comune stesso entro 30 gg dal ricevimento della richiesta medesima; d) per qualsiasi controversia il Foro competente dovrà essere quello di Velletri; e) rimarrà comunque efficace fino a che non sia svincolata mediante il benestare dell'Amministrazione Comunale; f) qualora il concessionario non ottemperasse od ottemperasse in parte agli obblighi stabiliti, la compagnia fideiubente si impegna a mettere a disposizione del Comune di Marino, a semplice richiesta, la somma garantita, salvo far valere successivamente eventuali eccezioni.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o la sottoscrizione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con le caratteristiche indicate al comma 4 del presente articolo..

6. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo nonchè al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fideiussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

Articolo 8

Contenuto del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
- b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- e) obbligo di pagamento del canone ove dovuto.

2. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

3. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 9

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione oltre le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Il titolare risponde esclusivamente in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il titolare, altresì, soggiace all'obbligo di:
 - a) versare il canone alle scadenze previste;
 - b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - c) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese;
 - d) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - e) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
 - f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 10

Modifica o revoca. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione o l'occupazione ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o

esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 11

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione, previa comunicazione dell'Ufficio competente.

2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 12

Altre cause di decadenza ed estinzione della concessione

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
- e) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale o permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera o temporanea. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
- f) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- g) il provvedimento non venga ritirato e non venga versato contestualmente alla data di ritiro o di notificazione mediante p.e.c./p.e.o. il relativo canone il quale, in ogni caso, deve essere versato entro e non oltre 20 giorni dalla data del rilascio o della notificazione tramite p.e.c. e o p.e.o. del provvedimento;
- h) In tutti i casi di decadenza, ivi inclusi quelli di cui all'art. 11, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitari e

alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

2. Sono, altresì, cause di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

3. La concessione o autorizzazione si estingue, altresì, in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 13

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

- 4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta la decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o le esposizioni abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 14

Titolarità della concessione e Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto e/o affitto di azienda o ramo di azienda) l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome e il

rilascio della nuova concessione o autorizzazione, presentando all'amministrazione apposita domanda. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

5. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione o autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione o autorizzazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

6. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente.

7. Il subentro nella concessione o autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

8. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di 90 gg dalla stipulazione dell'atto tra vivi l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 13, lett.e) del presente regolamento.

Articolo 15

Rinnovo e proroga

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti e di dieci giorni se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.

5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.

6. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni trenta.

Articolo 16

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

Articolo 17

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 18

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica, altresì, per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato o per usucapione ventennale o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al pagamento del canone la superficie di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 19

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.
4. L'amministratore di condominio può procedere al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 20

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Marino.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. Il Comune di Marino ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 21

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Marino alla data del 31 dicembre 2021 risulta avere una popolazione residente di 46718 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione in zone del territorio comunale;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Articolo 22

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono annuali (Permanenti) le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- e) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 23

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie permanenti/annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30

dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento;

8. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.

10. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate

11. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 12,00.

Articolo 24

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 1 zona in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile,

sulla base di quanto indicato nell'allegato B) Stradario; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 25

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 24 tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO ≤ 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 1 E $\leq 5,5$ MQ
MEZZO PUBBL. OPACO $> 5,5$ E $\leq 8,5$ MQ
MEZZO PUBBL. OPACO $> 8,5$ MQ E ≤ 15 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 15 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ≤ 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 1 MQ E $\leq 5,5$ MQ
MEZZO PUBBL. LUM. $> 5,5$ MQ E $\leq 8,5$ MQ
MEZZO PUBBL. LUM. $> 8,5$ MQ E ≤ 15 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 15 MQ
PANNELLO LUM. ≤ 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI
Sono esenti le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 24, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI

DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 26 **Riduzioni e Maggiorazioni**

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
- e) Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso, è prevista una riduzione del 50%;
- f) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 50 %;
- g) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;
- h) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione del 50%;
- i) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, si applica una riduzione del 50%;
- j) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- k) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
- l) Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 12 ore, si applica una tariffa su base oraria;
- m) Per le occupazioni temporanee effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

Articolo 27

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- l) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- n) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- o) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- p) i balconi, i bow-window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile, sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale di accesso e i gradini;
- q) la fossa biologica, il cavalcafosso e /o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
- r) la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq, la copertura bealera;
- s) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- t) le occupazioni per l'esercizio dei mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Pubblica Amministrazione;
- u) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;

- v) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- z) le occupazioni di suolo pubblico per attività di pubblico interesse promosse dal Comune o per cui è stato concesso il patrocinio;
- aa) occupazioni di pubblica utilità approvate con deliberazione della Giunta Comunale;
- ab) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- ac) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- ad) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- ae) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- af) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre utilizzate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- 4) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 5) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- 6) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- 7) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art.28

Commisurazione del canone per occupazioni particolari.

- 1. L'Amministrazione comunale può, previa deliberazione della Giunta Comunale:
 - a) in presenza di una utilità sociale o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per il Comune, stabilire una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone;
 - b) determinare riduzioni o l'esenzione del canone dovuto per manifestazioni a pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari.

Articolo 29

Modalità e Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive proprie e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10, sempreché la scadenza della concessione/autorizzazione sia successiva ai predetti termini. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da eventi di natura eccezionale e straordinaria. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Per i pagamenti la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. Il versamento del canone è effettuato attraverso la piattaforma elettronica di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o utilizzando le altre modalità previste dall' stesso codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 30

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lsg. 30 aprile 1992 n.285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e dalla Legge 689/1981.

2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;
- d) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso come previsti dal presente regolamento.

3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da processo verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 % per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, né superiore al doppio dello stesso, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

6. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 3 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 3 (Indennità e sanzione pecuniaria amministrativa). Fuori dei casi di contestazione

immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 31

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

2. L'omesso versamento delle somme dovute ed intimato con l'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 34 comma 3 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 32

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;

2. Per importi superiori ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o fidejussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all'importo totale comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell' ultima rata.
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 33

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 34

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di un anno cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00;

Articolo 35

Aree mercatali e posteggi situati fuori mercato

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ovvero

la presa d'atto della comunicazione o segnalazione d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al vigente regolamento per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche.

2. Parimenti, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate nell'ambito territoriale comunale mediante posteggi situati fuori mercato sono soggette al pagamento del canone. Per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggi situati fuori mercato e l'installazione di nuovi chioschi, si rinvia a quanto stabilito nel Piano chioschi e relativo regolamento. In relazione alle strutture e manufatti già esistenti, tutte le procedure amministrative connesse alle attività disciplinate dal Testo Unico del Commercio, ivi comprese quelle riguardanti il rilascio o il rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, sono rimesse allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), che si farà carico di ricevere i dovuti pareri dagli Uffici di competenza, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla Legge Regionale n. 22 del 6 novembre 2019.

Articolo 36

Gestione del servizio

1. Il Comune di Marino mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 1 dicembre 2021 ex articolo 1, co.836 della legge n.160 del 2019. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune di Marino garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Articolo 37

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale può variare da un minimo di cinque giorni ad un massimo di dieci giorni.

4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 38

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a 30 fogli.

Articolo 39

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 40

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 41

Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su

richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.

7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

8. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

9. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art. 42

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto.

3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 30.

Articolo 43

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono, altresì, considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della

applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Nuovi passi carrabili possono essere autorizzati dal Settori LL.PP. richiedendo eventuale accertamento dei luoghi da parte del Corpo di Polizia Municipale.

7. I termini del procedimento sono stabiliti in sessanta giorni. I pareri di cui al comma 6 sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero dell'autorizzazione.

Articolo 44

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1.

a realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2.

e infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3.

I canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4.

Le infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata la riduzione dal canone fino all'esenzione totale, previa deliberazione della Giunta Comunale. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 45

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene senza la presenza di animali, ex art.16 del Regolamento Comunale per la detenzione e la tutela degli animali, approvato con deliberazione di C.C n. 40 del 16/05/2007: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 46;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate dal SUAP.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 46

Attività artistiche di strada

1.

'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

2.

'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

a)

ello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla precedente esibizione;

b)

enza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;

c)

on strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;

d)

el pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3.

'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

4.

ualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopra esposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 47

Operatori del proprio ingegno

1.

e occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo:

a) disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;

b) monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;

c) proprie pubblicazioni di natura culturale, scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2.

er l'esercizio di dette attività deve essere richiesta al SUAP la concessione di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 48

Attività Edile

1.
l'occupazione del suolo pubblico deve essere rilasciata dal Dirigente Area Pianificazione e Programmazione Urbanistica per l'esecuzione di lavori edili ed altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2.
e sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3.
non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4.
nello svolgimento dei lavori edili dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5.
le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 49

Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

1. Qualora si renda necessaria occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'Ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché, quando l'intervento comporti manomissioni del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre, con proprio provvedimento, in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica o privata.

Articolo 50

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dal vigente Regolamento adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 03/05/2016 e dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 51

Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono apportare migliorie alla via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'occupazione al Dirigente SUAP.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano e pianificazione e programmazione urbanistica.

5. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide o passatoie di qualunque tipo e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Articolo 52

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via in aree non comprese negli ambienti porticati o nelle aree pedonali, può essere rilasciata dal Dirigente del SUAP la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di 120 cm e l'occupazione non si estenda oltre cm 70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di specifica tradizione commerciale o locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro ed arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata almeno venti giorni prima.

Articolo 53

Occupazioni con dehors, tavolini e sedie

1. Per dehors si intende, un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente rimuovibili) posti in modo funzionale ed armonico sulla spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e termini di legge o privato visibile da spazi pubblici che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
2. Il dehors può essere continuativo o stagionale.
Dehors continuativo è quella struttura posta sul suolo pubblico per un periodo non superiore a sei anni anni a far data dal giorno del rilascio della concessione.
Dehors stagionale Dehors continuativo è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e termini di legge o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. L'occupazione con soli tavolini e relative sedie o sole panche, pur non costituendo dehors, necessita della concessione di occupazione di suolo pubblico.
4. La concessione è concessa dal Dirigente del SUAP acquisito il parere del Settore Pianificazione e programmazione Urbanistica.

Articolo 54

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno dieci giorni prima all'Ufficio Urbanistica, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno venti giorni prima al Settore competente. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
4. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 55

Manifestazioni ed eventi

1. Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo e di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nell'ambito del territorio comunale.
2. L'istanza per l'occupazione, rilasciata dal Dirigente del SUAP, deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche ed auliche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno venti giorni prima.
3. La domanda dovrà essere corredata del progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.
4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.
5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi, facente capo al Settore SUAP e ove non ricorrano le condizioni precedenti, può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa o bancaria a copertura dei danni eventualmente causati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione.
6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree centrali ed auliche o di particolare interesse ambientale

Art. 56

Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. Tale attività sono soggette alle norme inerenti all' occupazione di suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Ogni singola concessione di occupazione di suolo pubblico ha durata massima di sette giorni anche non consecutivi e ogni struttura non potrà superare le dimensioni massime di dieci mq. Una diversa durata delle concessioni di occupazione di suolo pubblico in caso di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi e a scopo di beneficenza approvate dall'Amministrazione può essere determinata con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.
3. Il rilascio della concessione è rimesso al Dirigente del Settore SUAP.

Articolo 57

Occupazione per comizi e raccolta firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni e referendum, è rilasciata dal Dirigente del Settore SUAP tenendo conto delle esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. La concessione deve essere richiesta almeno venti giorni prima.

Articolo 58

Processioni-sfilate e cortei storici- manifestazioni sportive

1. Le processioni religiose, le sfilate e i cortei storici, le manifestazioni sportive che si svolgono in movimento su aree e strade pubbliche sono soggette esclusivamente a comunicazione inoltrata al Comune e alle autorità di P.S. almeno venti giorni prima dell'evento.

Articolo 59

Attività cinematografiche, televisive e fotografiche

1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese ed è rimessa al Dirigente del Settore SUAP.
2. La domanda con il programma generale delle attività deve esser presentata almeno venti giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.
3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno cinque/dieci giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Articolo 60
Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

Art.61
Quadro normativo di riferimento

1. Per le caratteristiche e limitazioni relative all'installazione di mezzi pubblicitari stabilite dal presente Regolamento valgono sull'intero territorio comunale le disposizioni del Codice della strada vigente e del relativo Regolamento di attuazione.
2. Valgono altresì i contenuti e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione vigenti sul territorio comunale in materia paesaggistica edilizia ed urbanistica, a cui si rinvia interamente.
3. La conformità delle installazioni pubblicitarie alla normativa vigente dovrà essere asseverata dal tecnico progettista e dal richiedente, compilando il Modulo di Conformità che verrà approvato con apposita determina del Dirigente dell'area competente.

Art.62
Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di: insegne, targhe e pannelli d'esercizio, cartelli pubblicitari, tende solari e altri mezzi pubblicitari, da installare su suolo pubblico e/o visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche.

Art.63
Zonizzazione territoriale

1. Ai fini del presente Regolamento Il territorio Comunale è diviso in due zone e sette sottozone:

Zona 1	Marino Centro
Zona 2	Frazioni del Comune di Marino (Ex. II e III Circoscrizione)

2. La parte del territorio, nel quale è ammessa l'istallazione degli impianti pubblicitari, ma con forti limitazioni relativa al Centro di Marino, è stato classificato in "Zona 1".

3. Le aree in cui l'istallazione degli impianti pubblicitari è consentita è classificata come "Zona 2". Nella zona 2 il piano persegue l'obiettivo di una migliore utilizzazione del territorio attraverso una distribuzione omogenea degli impianti evitando aree di eccessiva concentrazione.

Art.64 **Definizione di centro abitato**

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.

2. All'interno dei centri abitati la competenza in merito alle installazioni pubblicitarie è affidata ai Comuni.

3. Il Codice della strada e il regolamento attuativo stabiliscono che l'esposizione pubblicitaria lungo le strade e in vista di esse è soggetta all'autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

Art.65 **Classificazione delle strade**

1. Il territorio del Comune di Marino è caratterizzato principalmente dalla presenza di strade Comunali, alle quali possiamo aggiungere le seguenti strade di competenza Statale, Regionale e Provinciale :

CODICE	NOME STRADA
S.P. 16/B	COSTA CASELLE
S.P. 17/C	FONTANA SALA (VIA DEI CERASETI)(VIA DEI LOMBARDI)
S.P. 140	DEL LAGO DI ALBANO (DUE SANTI FINO A CASTEL GANDOLFO)
S.P. 91/B	DIVINO AMORE
S.P. 216	MAREMMANA III (VIA FERENTUM)
S.P. 217	VIA DEI LAGHI
S.P. 73/A	MARINO FRATTOCCHIE (DA VIA DEI LAGHI A PIAZZA GARIBALDI)
S.P. 75/B	MARINO DUE SANTI (VIA SPINABELLA)
S.P. 20/C	MARINO FRATTOCCHIE VIA DEI LAGHI (VIA SALVATORE QUASIMODO)
S.P. 62 A	SELVE NUOVE CASTEL DE PAOLIS I E II TRONCO (VIA SELVE NUOVE)
S.P. 45/B	VIA VECCHIA DI VELLETRI
S.R. 207	VIA NETTUNENSE
S.S. 7	VIA APPIA NUOVA

2. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le suddette strade Provinciali e Regionali o dei mezzi visibili dalle stesse è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

Art.66

Installazione dell'impianto pubblicitario - tipologie e formati ammessi

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le pubblicità effettuate con impianti o manufatti stabilmente collocati sul territorio ed autorizzati con provvedimenti aventi durata pluriennale.
3. Sono temporanee le installazioni pubblicitarie che hanno durata massima pari a 3 mesi.
4. Tutte le forme di pubblicità e l'installazione dei relativi mezzi di diffusione sono soggette alla preventiva autorizzazione del Comune, ed in particolare:

- a) pubblicità effettuata con impianti o manufatti di carattere stabile;
- b) striscioni trasversali e mezzi simili (solo per manifestazioni organizzate o patrocinata in via esclusiva dall'Amministrazione Comunale).
- c) tutte le altre forme di pubblicità consentite dal presente Regolamento, relative all'attività esercitata nei locali di un pubblico esercizio, di un'industria, di un commercio, di un'arte, di un'azienda di servizi o di una professione e finalizzate alla diffusione di notizie riguardanti l'attività esercitata;
- d) la pubblicità temporanea, effettuata nelle vie e piazze pubbliche o da tali luoghi visibile o percepibile, per un periodo inferiore ad un anno solare;
- f) la pubblicità effettuata con mezzi di diffusione installati sulla proprietà di terzi privati o pubblici diversi dal Comune, quando sono visibili o percepibili da vie o piazze pubbliche;
- g) la pubblicità effettuata negli impianti sportivi, anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie e centri commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle stazioni di trasporto pubblico, negli impianti di distribuzione carburanti, nei sottopassi e simili;

5. Per le installazioni pubblicitarie per cui è presentata istanza, in caso di mancato riscontro da parte del competente ufficio oltre i termini previsti dal presente Regolamento, non è configurabile l'istituto del silenzio-assenso.

6. Non è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta, la pubblicità:

- a) effettuata all'interno delle vetrine o dei locali adibiti ad attività commerciali
- b) le locandine ed i mezzi pubblicitari simili, esposti nelle sedi di esercizi artigianali o commerciali, per la pubblicità temporanea delle attività di terzi in genere ovvero di iniziative proprie a tempo determinato;
- c) la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (campi sportivi, stadi, stazioni ferroviarie ed automobilistiche ed i trasporti pubblici, centri commerciali, locali

cinematografici) quando non visibile o percepibile da vie o piazze pubbliche;

d) effettuata su veicoli per uso privato

e) effettuata sulle tende solari, purché preventivamente autorizzate dai competenti Uffici del Comune, qualora ricadano su suolo pubblico.

f) effettuata sulle vetrine sotto forma di vetrofanie;

g) la pubblicità temporanea effettuata presso gli impianti di distribuzione carburante

Art.67

Tipologie di impianti pubblicitari

Insegna di esercizio (a)

1. È considerata Insegna di esercizio la scritta a caratteri alfanumerici, riportante il nome dell'attività che deve evidenziare, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. È da ritenersi insegna di esercizio anche quella la cui scritta relativa all'esercizio dell'attività è completata con simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all'attività svolta dalla medesima.
3. Non sono ammesse insegne di esercizio precarie, prive di strutture di ancoraggio stabili.

Bacheca (b)

4. Con il termine Bacheca si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, di informazioni cinematografiche e di spettacolo, di merci o luoghi dell'attività principale o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe, prezzi di pubblici esercizi e alberghi o di pubblicità immobiliari.

Vetrofania (c)

5. Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

Insegna frontale (d)

6. È di tipo "frontale", l'insegna d'esercizio posta in aderenza alla parete su cui viene installata.

7. La collocazione delle insegne frontali deve avvenire preferibilmente all'interno di vani esistenti in facciata ed effettuata nello spazio dei sopraluce, nel caso di vetrine che ne siano dotate, nella misura massima di una per ogni vano disponibile.
8. In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne frontali non devono alterare l'equilibrio dell'edificio, occultare elementi architettonici o decorativi né occupare finestre o parti di facciata poste a piani diversi dal piano terra.
9. Le vetrofanie, da applicare sulle vetrine sono sempre ammesse, a condizione che non occupino più del 50% della superficie vetrata.

Insegna su tetto (e)

10. È di tipo "su tetto" l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, anche plurifacciale, supportata da idonea struttura di sostegno, vincolata sulla copertura degli edifici ove risiede l'attività a cui l'insegna si riferisce.
11. L'ingombro deve essere proporzionato ai volumi degli edifici su cui è collocata e pertanto non deve superare in lunghezza il limite del 70% della lunghezza della facciata ed in altezza il limite del 20% dell'altezza dell'edificio e comunque non superiore a 4m, fermo restando la coerenza con le linee architettoniche dell'edificio e con il contesto urbano circostante.
12. Tali insegne devono avere supporti metallici ancorati alla copertura.

Insegna a bandiera (f)

13. È di tipo "a bandiera", l'insegna d'esercizio posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata. La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.
14. I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:
 - a) Non sono ammesse installazioni sugli angoli degli edifici, né su pilastri e colonne, né sulle catene dei porticati ad archi.
 - b) In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne a bandiera non devono recare disturbo alla viabilità, alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono l'edificio, né occultare elementi architettonici o decorativi.

Insegna su palo (g)

15. È di tipo "su palo", l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto di qualsiasi natura, eventualmente anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da pali di sostegno, vincolato al terreno nell'area di pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.
16. Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali sono preferibili strutture che raggruppano più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.

Insegna a totem (h)

17. È di tipo “a totem” l’insegna d’esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, la cui superficie espositiva ha il margine inferiore appoggiato al suolo, tramite una struttura di sostegno indipendente, ancorata al terreno nella pertinenza dell’attività a cui l’insegna si riferisce. La localizzazione è ammessa esclusivamente nelle aree di pertinenza dell’attività.
18. Sono preferibili totem che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.
19. Le dimensioni devono essere rapportate al numero delle attività, alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’edificio sede dell’attività a cui si riferiscono. Orientamento rispetto al senso di marcia: sia parallelo, che perpendicolare.

Insegna su tenda (i)

20. È “su tenda”, l’insegna d’esercizio costituita da una scritta un simbolo o un marchio realizzati su una tenda posta sulla facciata dell’edificio ove ha sede l’attività a cui si riferisce.

Targhe (l)

21. “Targa” è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale finalizzato alla denominazione di attività professionali, commerciali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell’edificio in cui l’attività si svolge.
22. La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici, e simili. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.
23. Nel caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata, è necessario che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiali e colori.

Preinsegne (m)

24. “Preinsegna” è un mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto rigido, bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede, in prossimità degli incroci compresi entro un raggio di 5 Km dalla sede stessa.

Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio di carburanti (n)

25. Nell'area occupata dalle stazioni di servizio di carburanti, esclusivamente all'esterno del centro abitato, possono essere installati mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio, con la prescrizione che non occupino il fronte stradale o le zone di accesso all'area di servizio;

Striscione (o)

26. "Striscione" è un impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, sostenuto unicamente da funi opportunamente dimensionate, situato su vie o piazze. Ai sensi dell'art.51, comma 10, del D.P.R. 16.12.1992 n.495, l'esposizione di striscioni è ammessa sia per la promozione di manifestazioni e spettacoli che per la promozione di iniziative commerciali.

27. I punti di ancoraggio degli striscioni possono essere autorizzati su diverse strutture esistenti, previo ottenimento del consenso dei proprietari delle strutture interessate, o su sostegni opportunamente progettati, mentre sono vietati sui pali della pubblica illuminazione, sui sostegni della segnaletica stradale e sugli alberi.

Gonfalone (p)

28. "Gonfalone" è l'impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali privi di rigidità, sostenuto da una struttura vincolata al suolo, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli o iniziative commerciali.

29. L'esposizione di gonfaloncini è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali.

Stele (q)

30. "Stele" è l'impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto a due o più facce, costituito da materiali di qualsiasi natura, anche gonfiabili, con una struttura indipendente vincolata al terreno e con una superficie espositiva il cui margine inferiore è appoggiato al suolo, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli o iniziative.

31. L'esposizione di steli è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali.

Telone pubblicitario (r)

32. Il "telone pubblicitario" è un impianto pubblicitario temporaneo, consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio sostenuto da una struttura rigida vincolata a ponteggi di cantiere o a facciate cieche di costruzioni, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari di qualunque natura.

33. I teloni vincolati a facciate di edifici non interessati da cantiere e quindi privi di ponteggi, sono ammessi soltanto nel caso in cui i messaggi riguardino eventi temporanei culturali.

Locandina o impianto temporaneo di propaganda (s)

34. Si definisce “Locandina o impianto temporaneo di propaganda” qualunque impianto pubblicitario temporaneo non individuabile secondo le definizioni di cui ai precedenti articoli costituito da materiali di qualsiasi natura sostenuto da cavalletti o strutture precarie ed appoggiato al suolo o ad edificazioni, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli, prodotti, attività o iniziative commerciali.

Veicoli pubblicitari (t)

35. Per la pubblicità sui veicoli valgono le disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.L.vo 30.4.1992, n.285 e di cui all’art. 57 del D.P.R. 16.12.1992 n.495; essa può essere effettuata solo mediante autoveicoli speciali omologati ai sensi dell’art. 203, comma 1, lettera q), del D.P.R. 16.12.1992 n.495.

36. La localizzazione dei veicoli pubblicitari è ammessa negli spazi in cui è consentita la sosta o in aree diverse, previo ottenimento di specifica autorizzazione.

Impianto pubblicitario per affissioni (u)

37. “Impianto pubblicitario per affissioni” è un manufatto bidimensionale, mono o bi-facciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni, come recinzioni e facciate cieche di edifici, installato stabilmente come supporto per l’esposizione di manifesti.

38. Il pannello espositivo deve essere costituito da una plancia e da una cornice in lamiera zincata, in vetroresina o altro materiale, purché di tipo rigido e non deperibile, resistente agli agenti atmosferici e di facile manutenzione. Gli impianti pubblicitari per affissioni si distinguono in:

- a) Tabelle, standardi, e poster di seguito descritti.

Tabella (v)

39. “Tabella” è un impianto pubblicitario bidimensionale, monofacciale, costituito da una plancia, da una cornice e da una struttura di sostegno ancorata a edificazioni, installato stabilmente come supporto per l’esposizione di manifesti.

40. La collocazione delle tabelle per affissioni deve avvenire preferibilmente all’interno di vani esistenti sul muro della costruzione a cui devono essere ancorate; in particolare, quando si tratta di edifici storici, artistici, di rilevanza architettonica o sottoposti a vincolo monumentale, esse devono essere particolarmente curate, nel rispetto di eventuali prescrizioni dettate dall’ente preposto alla tutela dell’eventuale vincolo e dal dirigente responsabile del settore.

Standardo (z)

41. “Stendardo” è un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bi-facciale, costituito da una plancia, da una cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo, installato stabilmente come supporto per l’esposizione di manifesti.

Poster (x)

42. “Poster” è un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bi-facciale, costituito da una plancia, da una cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo o a edificazioni, installato stabilmente come supporto per l’esposizione di manifesti di grande formato.

Pannello pubblicitario (y)

43. “Pannello pubblicitario” è un impianto pubblicitario bidimensionale, monofacciale, costituito da una plancia, da una eventuale cornice e da una struttura di sostegno ancorata o posta in aderenza ad edificazioni, installato stabilmente come supporto per l’esposizione di messaggi pubblicitari permanenti.

44. Per ogni parete è ammesso un solo pannello, ad eccezione per i casi di edifici produttivi o commerciali con facciate di grande estensione o per le recinzioni cieche, ove è possibile posizionare sequenze di pannelli, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, fino ad un massimo di tre elementi per ogni sequenza.

Cartello pubblicitario (j)

45. “Cartello pubblicitario” è un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bi-facciale, costituito da una plancia, da una eventuale cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo, installato stabilmente come supporto per l’esposizione di messaggi pubblicitari fissi.

Insegne pubblicitarie su tetto k

46. “Insegna pubblicitaria” è un impianto pubblicitario monofacciale o plurifacciale, a lettere scatolate singole, la cui struttura di sostegno è ancorata alla sommità di edificazioni ubicate in un luogo diverso dalla sede del soggetto reclamizzato.

47. La localizzazione delle insegne pubblicitarie non è ammessa in zone soggette a vincoli paesaggistico- ambientali.

48. La direzione dell’insegna deve essere parallela a quella della facciata dell’edificio, indipendentemente da come esso si collocato rispetto alle strade circostanti.

Pubblicità fonica a l

49. La pubblicità fonica è soggetta ad autorizzazione espressa.
50. La pubblicità fonica e' vietata: - nei Centri Storici in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
51. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico, sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
52. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM 1/3/1991.

Art.68 **Caratteristiche tecnico-esecutive, limitazioni e divieti**

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche di cui ai commi successivi.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni o comunque dotati di cornice devono essere dotate di una cornice in alluminio e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I colori prescritti per le cornici e per la parte posteriore della plancia in lamiera zincata, in riferimento alle Zone di affissione così come classificate al precedente paragrafo 3, sono i seguenti:

ZONA A: PANTONE 7575 C

VALORI NUMERICI DEL COLORE:

RGB 131 93 50 HEX/HTML
835D32 CMYK 15 48 81 43

NOTA: a causa degli standard differenti utilizzati per la stampa e per il digitale, i valori RGB e Hex/HTML di PANTONE Color Finder e delle guide PANTONE Color Bridge non corrispondono. Per le guide PANTONE Color Bridge utilizzare lo standard di illuminazione M1, in linea con gli standard di settore per la stampa in quadricromia. Per PANTONE Color Finder utilizzare lo standard di illuminazione M2, in linea con i software di design più comunemente utilizzati, come Adobe Photoshop.

ZONA B: PANTONE 2746 C

VALORI NUMERICI DEL COLORE:

RGB 23 28 143 HEX/HTML
171C8F CMYK 100 91 0 10

NOTA: a causa degli standard differenti utilizzati per la stampa e per il digitale, i valori RGB e Hex/HTML di PANTONE Color Finder e delle guide PANTONE Color Bridge non corrispondono. Per le guide PANTONE Color Bridge utilizzare lo standard di illuminazione M1, in linea con gli

standard di settore per la stampa in quadricromia. Per PANTONE Color Finder utilizzare lo standard di illuminazione M2, in linea con i software di design più comunemente utilizzati, come Adobe Photoshop.

I materiali utilizzabili per le strutture di sostegno ed appoggio sono:

- a) Per gli elementi di sostegno: metallo inossidabile verniciato nei colori richiamati al precedente comma 2 per le relative Zone A e B. È consentito anche l'uso di muratura per le strutture di sostegno in tal caso la muratura sarà costituita da mattoni a faccia vista di colori vicini al PANTONE 7575 C.
- b) Per gli elementi di appoggio: I plinti di ancoraggio delle strutture dovranno essere realizzati in calcestruzzo, di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse. Dovranno, inoltre, essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni sui cui si è intervenuto, non è consentire lasciare i plinti a vista.

4. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

5. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.

6. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

7. La struttura e gli elementi che la costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

8. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

9. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

10. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia

senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso sia mediante interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria al fine di garantire la conservazione delle condizioni del manufatto al momento della sua installazione.

11. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte. Le apparecchiature elettriche componenti l'impianto di illuminazione devono essere il più possibile occultate alla vista.

12. Gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le seguenti norme finalizzate a ridurre fenomeni di inquinamento luminoso, ovvero ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata in particolare se rivolta verso il cielo, ed in generale fenomeni di disturbo ottico:

- a) Gli impianti pubblicitari illuminati, in particolare le insegne luminose prive di illuminazione propria, dovranno essere dotati di sorgenti luminose (faretti o altro) che proiettano la luce dall'alto verso il basso;
- b) non è permesso proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio comunale;
- c) non è consentito l'uso di globi luminosi, fasci luminosi roteanti o fasci luminosi fissi rivolti verso l'alto, quali, a titolo esemplificativo, fari e fari "Laser";
- d) nel caso di illuminazione di ponteggi recanti pubblicità devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e comunque sempre dall'alto verso il basso;
- e) non sono consentiti impianti pubblicitari, comprese le insegne, a luminosità intermittente;
- f) gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non dovranno causare effetti di abbagliamento.

13. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in modo da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, rispondere alle norme CEI in materia ed essere inoltre conformi alle disposizioni di legge per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali.

Art.69

Norme per l'illuminazione

1. I mezzi e gli impianti pubblicitari possono essere illuminati, ad esclusione per la zona 1 –Marino Centro-, sia per luce diretta (con sorgente luminosa interna: cassonetti luminosi, filamenti neon, ecc.), sia per luce indiretta (con sorgente luminosa esterna, frontale o riflessa dal supporto retrostante);

2. Le sorgenti luminose non possono avere luce intermittente, né di intensità luminosa tale da determinare pericolo di abbagliamento, e comunque devono rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso; va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale luminosa;

3. per i mezzi o gli impianti pubblicitari, aventi sorgenti luminose rosse o verdi, fatta eccezione per le farmacie ed i posti di pronto soccorso, la distanza minima prescritta dalle intersezioni semaforizzate è di 300 metri all'esterno del centro abitato (art. 50 D.P.R. 16.12.1992, n.495), mentre è ridotta a 100 metri all'interno del centro abitato.

Art.70

Collocazione dei mezzi pubblicitari

1. Tutte le tipologie di impianti pubblicitari, definite nell'Articolo 69, sono autorizzabili nel territorio comunale esclusivamente secondo i criteri riportati nella tabella riepilogativa che segue:

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE E SOTTOZONE	AMMISSIONE O LIMITAZIONE DELL' INSTALLAZIONE
Zona A	Installazioni ammesse con limitazioni espresse ai punti 7.3 e 7.4 del Presente regolamento
Zona B	Installazioni ammesse nel rispetto del presente Regolamento. (Ex. II e III Circoscrizione)

Art.71

Limitazioni

1. Conformemente alle indicazioni del codice della strada, i mezzi e gli impianti pubblicitari, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione:

- a. non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento degli stessi;
- b. non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- c. non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei cittadini diversamente abili;
- d. non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento;
- e. non possono essere posizionati sulle isole di traffico, né sulle intersezioni canalizzate;
- f. non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia;

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, e in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

Art.72
Collocazione Vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato nei seguenti punti:

- a. sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- b. sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- c. in corrispondenza delle intersezioni;
- d. lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f. sui ponti e sottoponti;
- g. sui cavalcavia e loro rampe;
- h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne para pedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
- i. sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali - lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

3. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari e' vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre.

Art.73
Collocazione entro il centro storico

1. Il presente articolo disciplina la collocazione di manufatti pubblicitari all' interno della "Zona A" Marino Centro.

2. All' interno delle zone o ambiti ovvero sui fabbricati come indicati al primo comma del presente articolo sono di norma vietate:

- a) la collocazione di insegne su palina;
- b) l'installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferibili a rivendite di tabacchi, uffici postali, posti telefonici pubblici e farmacie limitatamente al simbolo

prescritto dalle normative vigenti in un solo esemplare;

c) l'installazione di insegne su tetti, terrazzi, balconi;

d) l'installazione di locandine, standardi e bandiere;

e) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;

f) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi simili;

g) l'utilizzo di fonti luminose dirette, anche di tipo laser, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica;

h) l'installazione di insegne luminose;

i) l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza;

l) l'installazione di targhe ad eccezione di esercizi commerciali e studi professionali privi di vetrina. La dimensione massima delle targhe è di cm 20x30;

m) l'installazione di tende, l'affissione di manifesti, avvisi e fotografie;

n) l'installazione degli impianti fissi tipo poster, standardo, gonfalone stele;

3. Nel caso di edifici storici, artistici, di rilevanza architettonica o sottoposti a vincolo monumentale, le insegne devono essere compatibili al contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate, nei materiali, nella forma e nei colori.

4. Non sono ammesse installazioni su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata, né sulle colonne dei portici, negli edifici storici o di particolare valore, inoltre devono essere consone allo stile architettonico degli stessi.

Art.74

Collocazione entro il centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i seguenti punti:

i. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

ii. in corrispondenza delle intersezioni;

- iii. lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- iv. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- v. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- vi. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- vii. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- viii. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

2. È consentita l'installazione nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 mt, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 mt, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 mt dagli imbocchi delle gallerie.

Art.75

Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, come disciplinato dal Codice della strada:

- mt. 3 dal limite della carreggiata;
- mt. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 150 prima dei segnali di indicazione;

- mt. 100 dopo i segnali di indicazione;
- mt. 100 dal punto di tangenza delle curve definite dall'art. 20 del Codice della strada;
- mt. 250 prima delle intersezioni e m. 100 dopo le intersezioni;
- mt. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

2. Le norme limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

3. È altresì vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

4. Le distanze precedentemente indicate, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata, così come definita dal Codice della Strada.

5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

6. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 mt rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 mt. rispetto al piano della carreggiata.

Art.76

Progettazione della pubblicità per ambiti territoriali

1. Nell'ambito di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata ovvero di progetti di riqualificazione di vie o spazi pubblici, la pubblicità è da considerarsi parte integrante del piano o del progetto di riqualificazione urbana e deve pertanto essere specificatamente prevista e progettata; in assenza di piani o progetti di riqualificazione urbana è comunque sempre possibile proporre all'amministrazione comunale progetti di riordino della pubblicità esistente, lungo le strade o in determinati ambiti territoriali.

2. I progetti per la pubblicità sono approvati dai relativi organismi competenti, ed in particolare, nel caso di piani attuativi o di progetti di riqualificazione pubblica, contestualmente all'approvazione degli stessi; a tale approvazione viene pertanto subordinato il rilascio delle autorizzazioni.

Art.77

Titoli abilitativi - procedure - documenti richiesti - validità dell'autorizzazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1982, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e Relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e successive modifiche ed integrazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Art.78

Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti e altri mezzi pubblicitari previsti dal presente regolamento sulle strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione espressa. Non possono essere installati o esposti mezzi pubblicitari situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. All'interno del Centro Abitato, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione è sempre del Comune.
3. Fuori Centro Abitato, l'Autorizzazione Comunale è subordinata al Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada.
4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art.79

Compilazione pratica Suap

1. Tutte le istanze devono essere presentate tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che rappresenta l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva attraverso il portale <http://www.impresainungiorno.gov.it/>.
2. Ogni istanza deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

3. Le istanze relative ai mezzi pubblicitari possono essere di tre tipi:

1. Richiesta di nuova autorizzazione
2. Modifica
3. Rinnovo o subentro

Art.80

Documentazione richiesta

1. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti, la domanda dovrà comprendere la seguente documentazione:

- a) documentazione fotografica a colori della posizione richiesta.
- b) inquadramento territoriale e paesaggistico compreso di planimetria catastale ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- c) progetto a firma di un tecnico iscritto all'ordine o all'albo professionale di appartenenza che comprenda disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici in scala non inferiore a 1:50; rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500, della porzione dell'area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici;
- d) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre, ad eccezione dei mezzi pubblicitari a messaggio variabile;
- e) nulla osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio nulla osta dell'amministratore);
- f) autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata nel rispetto delle norme in materia di sicurezza statica e con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- g) fotocopia del certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto (per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario);
- h) dichiarazione asseverata di Conformità dell'impianto alla normativa vigente, da presentare attraverso il Modello di Conformità approvato con determina dirigenziale del settore competente;
- i) atto di proprietà (in forma autenticata o mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà) ovvero il consenso del terzo proprietario all'installazione del mezzo pubblicitario sulla sua proprietà, espresso con dichiarazione sostitutiva di notorietà, contenente anche la dichiarazione relativa alla titolarità del diritto e l'impegno ad assicurare tempestivamente l'accesso nell'area agli addetti comunali alla vigilanza, dietro loro motivata richiesta; autorizzazione del condominio, rilevabile dalla copia del verbale dell'assemblea condominiale, all'installazione del mezzo pubblicitario sulla proprietà comune;
- j) istanza di autorizzazione Paesaggistica, nell'ipotesi in cui l'installazione del mezzo venga richiesta su beni ed aree vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04;
- k) pagamenti e diritti di istruttoria;

- l) pagamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità;
- m) marca da bollo;
- n) nulla osta dell'Ente gestore della strada;
- o) Nulla osta Ente Parco, ove necessario.

Art.81

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione (SUAP) riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. La domanda di autorizzazione, a pena di improcedibilità, deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo ed essere redatta su apposita modulistica approvata con delibera del Dirigente del Settore competente.
3. L'Ufficio comunale, entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, concede o nega l'autorizzazione.
4. Il provvedimento di diniego, adeguatamente motivato, deve essere emanato nel rispetto delle modalità e dei termini dalla vigente disciplina contenuta nella Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di 60 giorni è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.
5. Nel caso di impiantistica insistente su suolo pubblico, detto termine di 60 giorni può essere prorogato dei tempi strettamente necessari all'acquisizione del parere tecnico dei Settori competenti dell'Amministrazione; in tal caso, il termine per concedere o negare l'autorizzazione non dovrà comunque eccedere i 90 giorni decorrenti dalla richiesta.
6. I termini di cui sopra saranno considerati sospesi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi, i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.
7. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente regolamento e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata previa comunicazione all'utente.
8. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale Nulla Osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
9. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
10. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria (ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art.1 commi 816-836), approvato con Delibera 10 del 31 marzo 2021.

11. Di tale pagamento deve darne dimostrazione all'ufficio competente, attraverso la presentazione sul portale "Impresa in un giorno", che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.

12. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente a fronte dei pagamenti relativi all'imposta e ai diritti di istruttoria; L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità.

13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

14. La domanda di autorizzazione può essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

15. Il titolare deve iniziare l'installazione dell'insegna entro **60 giorni** dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed è tenuto a presentare idonea documentazione fotografica e la comunicazione di fine lavori dell'impianto pubblicitario installato attraverso il portale "Impresa in un giorno"; il fine lavori deve avvenire entro **180 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione, con dichiarazione di conformità dell'installazione al progetto presentato.

16. In caso di inadempimento al suddetto obbligo, oppure in caso di difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione deve intendersi decaduta ad ogni effetto.

17. E' fatto obbligo al soggetto autorizzato tenere presso la sede della propria attività il provvedimento autorizzativo relativo ai mezzi pubblicitari di cui è titolare.

18. I titolari di impianti di pubblicità permanente, qualora non possano installare entro i sessanta giorni i manufatti, devono comunicare tale impossibilità, pena la decadenza dell'autorizzazione. In tal caso, l'Ufficio può concedere una proroga di ulteriori trenta giorni per l'installazione dell'impianto.

19. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie, per esigenze di sicurezza o per esigenze di pubblica utilità, di ordinare la rimozione di ogni impianto ed il suo trasferimento in altra localizzazione idonea.

Art.82

Durata dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni relative ad installazioni permanenti hanno durata pari a **3 anni**. Le autorizzazioni relative ad installazioni temporanee hanno durata massima 3 mesi

Art.83

Titolarità e Subentro nelle Autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. In caso di modifiche formali e sostanziali del soggetto intestatario dell'autorizzazione, è necessario produrre nuova istanza ai fini autorizzativi, corredata dai documenti attestanti la variazione. Entro 90 giorni dalla cessione, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione deve essere presentata domanda di voltura dal nuovo soggetto titolare.
3. È concessa la voltura dell'autorizzazione purché siano stati assolti i pagamenti dell'imposta di pubblicità e/o suolo pubblico dal cessante o vengano corrisposti dal subentrante.
4. L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse; tutti gli impianti in atto saranno considerati abusivi e applicate le sanzioni previste dalla legge.
5. E' necessario presentare domanda di voltura anche nel caso in cui sia solamente cambiata la denominazione o la ragione sociale, restando invariata la partita IVA e il codice fiscale. È possibile utilizzare la documentazione tecnica già agli atti d'ufficio se non vi sono state variazioni nei messaggi pubblicitari, nelle forme e nelle dimensioni dei mezzi pubblicitari: il soggetto richiedente dovrà dichiarare, ai sensi D.P.R. 445/2000, che i mezzi pubblicitari autorizzati non hanno subito alcuna variazione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Art.84

Installazione del mezzo pubblicitario

1. L'inizio dei lavori relativo all'installazione del mezzo pubblicitario deve essere comunicato, a pena di decadenza dell'autorizzazione , entro il termine di **60 giorni** dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. Il fine lavori deve avvenire ed essere comunicato entro **180 giorni** dalla data dell'autorizzazione.
2. E' fatto obbligo di:
 - a) fissare all'impianto apposita targhetta di identificazione riportante gli estremi dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e del presente regolamento;
 - b) mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d) provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello stato dei luoghi in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica, a seguito di semplice richiesta da parte dall'Ufficio preposto.
3. L'installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e/o tributarie, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione, da parte della ditta interessata, dell'impianto indebitamente installato.

Art.85
Rinnovo dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni hanno validità di **3 anni** dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Marino e approvata con determina dirigenziale. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza degli elementi necessari all'installazione e l'assenza di modifiche alla situazione in essere. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con i pagamenti tributari dovuti ovvero se la tipologia pubblicitaria in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

Art.86
Decadenza

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione:
 - a. la violazione di norme di legge, del presente Regolamento, nonché delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto;
 - b. la mancata installazione dell'impianto pubblicitario entro i termini previsti dal presente regolamento;
 - c. la rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
 - d. il mancato pagamento dell'imposta, del canone e di altre somme a qualunque titolo dovute;
 - e. La mancata presentazione della dichiarazione di conformità di cui alle disposizioni finali e transitorie o il mancato adeguamento dell'impianto.
2. Contestualmente alla decadenza l'Amministrazione comunale dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d'ufficio; le relative spese sono addebitate al titolare.
3. L'autorizzazione decade automaticamente per il mancato pagamento dell'imposta di pubblicità per quattro trimestralità consecutive ed è sospesa:
 - a) per accertate difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
 - b) per inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione.
4. Le criticità rilevate saranno valutate dall'Ufficio che comunicherà alla ditta pubblicitaria eventuali prescrizioni a cui la stessa dovrà attenersi. L'inottemperanza a dette prescrizioni entro trenta giorni comporterà la decadenza dell'autorizzazione.

Art.87
Revoca dell' Autorizzazione

1. L'autorizzazione e l'eventuale concessione, qualora la pubblicità sia fatta su suolo pubblico o beni comunali, è revocata quando:
 - a) la permanenza dell'impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) l'impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose;
 - c) l'impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
 - d) l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o non veritiere;
 - e. in caso di mancato utilizzo del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di tre mesi;
 - e) qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza.
2. Contestualmente alla revoca, l'Amministrazione comunale, salvo il caso in cui l'impianto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d'ufficio in danno.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art.88
Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario fisso, deve presentare una comunicazione, su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Marino e approvata con determina dirigenziale, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

Art.89
Decadenza ed estinzione dell'Autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) la mancata presentazione del fine lavori con documentazione fotografica a dimostrazione del fatto che l'opera sia conforme al progetto autorizzato;

- g) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il termine di 60 giorni previsto per il rilascio, in copia cartacea, a firma del Dirigente dell'Area, presso il competente ufficio comunale contestualmente alla dimostrazione del pagamento dei diritti di istruttoria e presentazione della marca da bollo da apporre sull'autorizzazione stessa.
- h) Sono cause di estinzione della concessione:
 - i) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - j) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria;
 - k) L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art.90

Casi particolari

1. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione.
2. Per il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento o dichiarata conforme ad esso, dovrà essere presentata apposita istanza redatta sull'apposita modulistica, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, dovrà riportare il numero di autorizzazione, il tipo di impianto ed essere corredata da una fotografia ad ampia angolazione, riproducente lo stato attuale dei luoghi ove sono installati gli impianti. All'istanza deve essere allegata copia dell'attestazione di pagamento dell'imposta. Il rinnovo dell'autorizzazione non è concessa se la pubblicità non è conforme alla normativa sopravvenuta. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.

Art.91

Spostamento e/o trasferimento degli impianti pubblicitari

1. E' previsto lo spostamento e/o il trasferimento degli impianti pubblicitari qualora sopravvengano esigenze di pubblica utilità, progetti di ristrutturazione di immobili provenienti da soggetti privati, progetti su immobili di valore storico-artistico, in cui la presenza di impianti pubblicitari nell'area di svolgimento dei lavori possa causare ostacolo alla realizzazione.
2. Le ditte pubblicitarie che dovranno spostare e/o trasferire i propri impianti pubblicitari, dovranno presentare la documentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive sottoscritta dagli aventi titolo a norma di legge in cui vengono indicati i siti alternativi su apposito inquadramento territoriale.

Art.92

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. La rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Art.93

Responsabilità del titolare

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione dei propri impianti e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile o penale.
2. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine, secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di sicurezza, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un congruo termine rapportato alla tipologia dell'impianto.
3. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese.
4. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione.
5. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati, in particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a

richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

Art.94

Sicurezza delle installazioni

1. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e di quanto stabilito dal presente regolamento.

2. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista.

3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

4. Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.

Art.95

Divieti, limiti e imposizioni

1. Su tutto il territorio comunale è vietata:

a) la pubblicità a luci intermittenti che possa generare confusione o distrazione, fatta eccezione per le luci LED e quelle a basso impatto energetico nei casi previsti dall'art. 23 C.d.S. (D.Lvo 285/1992);

b) la pubblicità mediante il lancio di manifestini a carattere pubblicitario o commerciale o mediante apposizione degli stessi sui mezzi di trasporto;

c) la pubblicità fonica a posto fisso, nelle vie e piazze pubbliche o da tali luoghi percepibile e mobile con veicoli ed autoveicoli in genere, ad eccezione di quella relativa alla diffusione di messaggi di pubblico interesse e di quella consentita nel periodo della campagna elettorale (art. 59 DPR 495/92 ed art. 7 legge 4 aprile 1956 e successive modificazioni);

d) l'installazione di mezzi pubblicitari e locandine sui sostegni della pubblica illuminazione, sui pali della segnaletica verticale, su ringhiere e balconi. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (art. 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996), sono in generale vietati:

- a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia;
- b) i cartelli e le paline collocati sul suolo pubblico o privato posizionati a meno di 3 metri dagli incroci, da impianti semaforici e dagli altri mezzi pubblicitari;
- c) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
- d) i mezzi pubblicitari con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);
- e) le scritte con caratteri adesivi fuori dal vano della vetrina o della porta d'ingresso dell'esercizio;
- f) le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
- g) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere su alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
- h) cartelli, piloni, paline relativi a singoli punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
- i) la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione;
- j) l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- k) l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
- l) l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;
- m) impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine;
- n) le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
- o) le luci a rapido movimento o intermittenti; la luminosità in generale deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo;
- p) nuove vetrinette mobili, se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica;
- q) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, avente per oggetto i servizi funerari genericamente intesi, a meno di 250 mt. da ingressi d'ospedali, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività;
- r) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, avente per oggetto il gioco d'azzardo, a meno di 250 metri da ingressi di scuole primarie e secondarie.

2. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/04, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06/07/02, n. 137", senza l'Autorizzazione da parte della Soprintendenza.

3. Non sono consentiti nell'esposizione pubblicitaria immagini, contenuti o messaggi che istigano alla violenza, all'odio razziale, alla discriminazione sessuale e/o religiosa, alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Nell'esposizione pubblicitaria, relativa ai giochi con vincita in denaro, ai fini di tutelare l'interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori, non sono

consentiti, altresì, immagini, contenuti e messaggi che incoraggino il gioco eccessivo o incontrollato, che presentino e suggeriscano che il gioco sia un modo per risolvere i problemi finanziari o personali, che il gioco costituisca una fonte di guadagno facile o di sostentamento alternativa al lavoro. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

Art.96

Tariffe e modalità di applicazione del canone

1. Le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed i relativi pagamenti sono determinate con Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art.1 commi 816-836) approvato con Delibera 10 del 31 marzo 2021.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere corrisposto prima del rilascio dell'autorizzazione, e deve essere inoltrato attraverso il portale *Impresa in un Giorno*.
3. L'interessato deve conservare l'autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta comprovante i pagamenti eseguiti, da esibire su richiesta del personale di vigilanza e controllo del Comune.

Art.97

Pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fa carico al Comune e garantisce l'affissione, con proprie strutture e sugli impianti appositamente realizzati, di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali ovvero economiche.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che deve essere protocollata e annotata cronologicamente nell'apposito registro predisposto dall'ufficio competente.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. Se il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, l'ufficio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Art.98

Vigilanza

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'effettuazione della pubblicità.
2. Ferme restando le competenze degli addetti al Corpo di Polizia Locale, l'attività di vigilanza è svolta dal competente Settore sull'intero territorio del Comune, cui competono funzioni di controllo e

tutti i poteri di rilievo e di accertamento e contestazione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e dal presente regolamento

Art.99

Pubblicità abusiva e difforme

1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente regolamento.
2. Sono considerate difformi tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate nell'autorizzazione, ed in particolare per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario.

Art.100

Interventi in caso di Pubblicità abusiva

1. L'amministrazione Comunale procede d'ufficio alla rimozione della pubblicità abusiva, qualora non venga eseguita direttamente dal trasgressore nel termine di giorni dieci dalla ricezione della diffida del Corpo di Polizia Municipale, all'atto dell'accertamento l'Ufficio competente notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al responsabile della collocazione abusiva dell'impianto e/o al responsabile solidale dell'illecito.
2. Nel caso di constatazione che il mezzo pubblicitario abusivo arrechi grave pregiudizio o imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione pedonale e veicolare, l'Ufficio tecnico, avvalendosi al Corpo di Polizia Municipale, ne dispone l'immediata rimozione e sequestro senza l'obbligo della preventiva contestazione, comunicando successivamente l'avvenuta rimozione qualora sia possibile identificare il responsabile.
3. Le spese sostenute dal Comune per la copertura, rimozione e custodia sono addebitate ai responsabili. Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari sottoposti a procedura di copertura/sequestro, il soggetto titolare del mezzo pubblicitario può trasmettere apposita richiesta di dissequestro dell'impianto al fine di provvedere alla rimozione dello stesso e, se del caso, ad una eventuale regolarizzazione.
4. L'ufficio, indipendentemente dalla procedura di rimozione e della applicazione della sanzione, effettua l'immediata copertura del messaggio contenuto nell'impianto abusivo, in modo che sia privato dell'efficacia pubblicitaria.
5. Le spese per la copertura degli impianti abusivi o per la diffusione dei manifesti esposti abusivamente sono determinate nella misura dei costi sostenuti dall'Amministrazione.

Art.101

Sanzioni

1. Per le violazioni che riguardano:
 - a. installazione di impianti pubblicitari e di propaganda senza

autorizzazione/segnalazione certificata di inizio attività

b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività, contenute nel presente regolamento, nonché nelle specifiche norme settoriali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo è stabilito secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art.1 commi 816-836 (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2021). L'articolo 30 comma 3 del citato regolamento stabilisce che:

“1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lsg. 30 aprile 1992 n.285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e dalla Legge 689/1981. 2.Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;

b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;

c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;

d) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso come previsti dal presente regolamento.

3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da processo verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 % per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, né superiore al doppio dello stesso, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;

c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285”.

2. Alle violazioni delle norme del presente regolamento, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente con ordinanza del Dirigente responsabile, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.

3. Nella stessa ordinanza viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.

4. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

5. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della

collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

Art.102

Reclami e segnalazioni

1. I cittadini possono segnalare al Comune la comunicazione commerciale ritenuta lesiva della dignità umana e dell'integrità della persona.
2. Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività di comunicazione commerciale può presentare un esposto al competente Settore Comunale indicando la comunicazione commerciale che intende sottoporre all'esame.

Art.103

Norma transitoria

1. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari e ai segnali di nuova installazione.
2. I titolari di autorizzazioni di mezzi pubblicitari e dei segnali già installati sul territorio dovranno adeguarsi entro il 30.09.2022 presentando istanza di nuova autorizzazione o rinnovo della stessa.
3. Potranno richiedere il rinnovo della autorizzazione esclusivamente i titolari di mezzi pubblicitari e dei segnali già installati sul territorio, regolarmente autorizzati ed in regola con i pagamenti e forniti di apposita assicurazione infortuni verso terzi.
4. L'istanza di rinnovo della concessione su posizioni già esistenti ed autorizzate, potrà essere presentata entro la data del 30.09.2022 mediante un'autocertificazione da presentare al SUAP contenente, oltre i dati sopra evidenziati, l'indicazione che gli impianti di cui si richiede il rinnovo sono installati nelle stesse posizioni già censite.
Decorso inutilmente tale termine, le installazioni saranno ritenute abusive e dovranno essere rimosse a cura e spese del proprietario.
5. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
6. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dal 1 gennaio 2021, così come disposto dalla normativa di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n.160, e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale in materia, nel dettaglio il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 31.03.2021 e, il "Regolamento comunale per l'installazione degli impianti pubblicitari" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.42 del 12.08.2021.